



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2009 (04.06)
(OR. en)**

10312/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0047 (COD)**

**TRANS 218
MAR 89
AVIATION 89
CAB 20
RECH 177
CODEC 772**

RELAZIONE

della: Presidenza
al: COREPER/ Consiglio

n. prop. Com.: 6257/09 TRANS 56 MAR 17 AVIATION 18 CAB 3 RECH 86 CODEC 426

Oggetto : ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, Telecomunicazione e Energia" dell'11 e 12 giugno 2009***
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite.
- Dibattito orientativo/ Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Introduzione

1. Il 24 marzo 2009 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. La proposta di regolamento ha lo scopo di conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo).

La proposta punta:

- a modificare l'oggetto, i compiti e la denominazione dell'Agenzia comunitaria istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004, al fine di conformarli alle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008;
- a rafforzare il ruolo e i poteri della Commissione in seno a tale Agenzia al fine di garantire che, conformemente al regolamento (CE) n. 683/2008, l'Agenzia svolga i compiti assegnateli nel rispetto del ruolo di gestore svolto dalla Commissione e in conformità degli orientamenti elaborati da quest'ultima;
- a istituire il quadro nel cui ambito l'Agenzia affronta il compito di accreditamento di sicurezza che le è stato affidato e, a tal fine, a creare, in seno all'Agenzia, un comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei;
- a eliminare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 relative alla proprietà dei sistemi, visto che la Comunità europea è proprietaria di questi sistemi in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008.

2. I lavori sulla proposta della Commissione in seno al Gruppo del Consiglio competente sono iniziati con la sua presentazione il 24 marzo 2009. In base all'esame del Gruppo "Trasporti intermodali e reti", la presidenza ha rilevato in particolare quanto segue:

Lavori svolti in sede di gruppo

3. Tutti gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno all'obiettivo generale della proposta della Commissione di adeguare il testo del regolamento (CE) n. 1321/2004 (regolamento sull'Autorità di vigilanza Galileo) alle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008, date le modifiche sostanziali introdotte da quest'ultimo regolamento nelle procedure finanziarie, di governance e in materia di appalti dei programmi Galileo. Tutte le delegazioni hanno riconosciuto la necessità di ovviare al più presto alle incoerenze tra i due regolamenti, al fine di assicurare una chiara linea di governance e responsabilità dei programmi Galileo, in particolare nei confronti dei terzi.

Tuttavia la proposta presentata dalla Commissione solleva alcune preoccupazioni, particolarmente in materia di sicurezza. Le delegazioni sottolineano la necessità di garantire la piena coerenza della governance dei programmi, fornire una chiara divisione delle responsabilità ed assicurare l'attuazione di una politica di accreditamento in materia di sicurezza solida ed efficace.

4. In particolare, occorre esaminare ulteriormente tre questioni in sospeso:

- a) Sicurezza

- i) Compiti dell'Agenzia

Per quanto riguarda la governance generale della sicurezza ed i compiti dell'Agenzia, è stato riconosciuto che gli Stati membri avranno bisogno di un po' più di tempo per esaminare compiutamente l'intera questione, al fine di assicurare un approccio coerente per quanto riguarda i ruoli dei vari attori, quali la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia. Inoltre, si dovrebbe tenere pienamente conto delle disposizioni dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea. In tale contesto alcune delegazioni hanno espresso dubbi riguardo al fatto che tutte le competenze originarie dell'autorità di cui al regolamento (CE) 1321/2004 che erano collegate all'attuazione di tale azione comune del Consiglio siano contemplate dalla presente proposta.

ii) Comitato di accreditamento di sicurezza

Per quanto riguarda l'istituzione di un Comitato di accreditamento di sicurezza responsabile dell'accREDITAMENTO di sicurezza, tutte le delegazioni riconoscono l'importanza di assicurare che tale Comitato, che dovrebbe essere un organo decisionale, risponda pienamente a quattro criteri fondamentali: prendere decisioni collettive, essere impegnato permanentemente, essere composto da delegati con mandato specifico e svolgere i suoi compiti in modo indipendente. Gli Stati membri stanno ancora riflettendo al modo più appropriato per definire chiaramente la missione e i compiti di tale Comitato, al modo in cui dovrebbe operare nonché al ruolo degli Stati membri, in particolare nel fornire alla Commissione le necessarie informazioni classificate.

Al fine di assicurare la continuità dell'attività già intraprese dal panel di accreditamento di sicurezza di Galileo, il Gruppo ha convenuto di istituire un panel che assista il Comitato summenzionato allo scopo di facilitare il regolare trattamento dei fascicoli di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei. I rappresentanti degli Stati membri che già svolgono tali funzioni per il panel di accreditamento di sicurezza di Galileo alla data di entrata in vigore del presente regolamento diventano membri del panel, salvo decisione contraria degli Stati membri che rappresentano.

Per quanto riguarda la presidenza del Comitato, la Commissione propone che tale organo, che ha la responsabilità ultima di decidere se i rischi associati al sistema Galileo sono abbastanza modesti da essere accettabili, dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione (senza diritto di voto). La maggioranza degli Stati membri ritiene che ciò sia inadeguato e in contrasto con una chiara divisione delle responsabilità. Essi suggeriscono pertanto che il presidente sia nominato dal Comitato. Gli Stati membri riconoscono tuttavia che la Commissione debba svolgere un ruolo particolare nel funzionamento del Comitato, in particolare nella fissazione dell'ordine il giorno, nel coordinamento di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi e nella gestione delle informazioni.

b) I diritti di voto della Commissione nel consiglio di amministrazione

La proposta della Commissione prevede un aumento dei poteri della Commissione, in particolare mediante una ponderazione di voto maggiorata nel consiglio di amministrazione. L'articolo 5, paragrafo 7, propone che: *"Il membro che rappresenta la Commissione dispone di un numero di voti uguale a quello della totalità dei voti dei rappresentanti degli Stati membri"*.

Sebbene diversi Stati membri siano favorevoli ad accordare alla Commissione una ponderazione maggiore di un unico voto, ritengono che la proposta attuale sia eccessiva. Pertanto alcune delegazioni hanno indicato di poter appoggiare la ricerca di una soluzione alternativa appropriata, maggiormente conforme all'attuale ponderazione della Commissione in altre agenzie comunitarie. Il riferimento potrebbe essere, ad esempio, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), nel cui Consiglio di amministrazione la Commissione ha sei rappresentanti, ciascuno con diritto di voto, avendo pertanto una ponderazione di voto di 6 su 33. Altre delegazioni hanno detto di essere aperte alla possibilità di concedere alla Commissione diritto di "veto" ovvero diritto di voto pari al 30% dei voti totali dei rappresentanti gli Stati membri, ma solo per talune materie chiaramente specificate.

c) La partecipazione del Parlamento europeo

La Commissione propone che un rappresentante del Parlamento europeo partecipi alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia in qualità di osservatore. Tutti gli Stati membri, pur riconoscendo che il Parlamento europeo deve ricevere informazioni complete, accurate e tempestive su Galileo per soddisfare i suoi obblighi quale ramo dell'autorità di bilancio, non ritengono che ciò richieda la sua partecipazione al consiglio di amministrazione. È stato sottolineato che il Parlamento europeo ha già una supervisione sui programmi Galileo attraverso la sua partecipazione al gruppo interistituzionale Galileo (GIG), istituito dalla dichiarazione comune allegata al regolamento (CE) n. 683/2008, che si riunisce in linea di principio quattro volte l'anno. Inoltre, il regolamento (CE) n. 683/2008 stabilisce chiaramente che il Parlamento europeo riceve relazioni periodiche dalla Commissione (articolo 22).

Posizione della Commissione

5. Durante la discussione, la Commissione ha ribadito che la sua proposta è pienamente conforme alla richiesta del legislatore contenuta nel considerando 17 e nell'articolo 16 del regolamento (CE) numero 683/2008, secondo cui la Commissione è invitata *"a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio ai nuovi ruoli della Commissione e dell'autorità"*. Tuttavia ha ribadito la sua disponibilità ad introdurre ulteriori chiarimenti sui compiti e la missione dell'Agenzia, ed in particolare quelli del consiglio di amministrazione, nonché sul collegamento con l'azione comune del Consiglio 2004/552/PESC sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea.
6. Per quanto riguarda il Comitato di accreditamento di sicurezza, la Commissione concorda pienamente sulla necessità di garantire la continuità delle attività di accreditamento di sicurezza già intraprese e sull'istituzione di un panel. Per quanto riguarda la presidenza del Comitato, la Commissione ritiene fondamentale istituire un meccanismo il quale garantisca che la Commissione stessa sia in grado di svolgere pienamente il ruolo conferitole dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 683/2008 nella nuova governance dei programmi e di fornire il coordinamento con le altre entità responsabili dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza (*"La Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della necessità di supervisione e di integrazione delle esigenze in materia di sicurezza nei programmi globali"*). È in particolare essenziale assicurare che la Commissione possa avere un'influenza sulla fissazione dell'ordine del giorno del Comitato, sul coordinamento delle questioni relative alla sicurezza dei sistemi e sulla gestione delle informazioni.

7. Per quanto riguarda la ponderazione di voto nel consiglio di amministrazione della GSA, la Commissione mantiene la sua proposta al fine di garantire che l'Agenzia svolga i suoi compiti rispettando nel contempo il ruolo della Commissione quale gestore dei programmi e conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione. Secondo la Commissione, solo tale ponderazione di voto sarebbe compatibile con le sue nuove responsabilità riguardo alla governance dei programmi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 683/2008 (*"La Commissione, assistita dal comitato, è responsabile della gestione dei programmi e svolge tale compito in modo trasparente."*). Inoltre, la Commissione afferma che tale approccio riflette anche la sua nuova politica in materia di agenzie comunitarie.
8. Per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo, la Commissione mantiene la sua proposta in quanto il regolamento (CE) n. 683/2008 sottolinea l'utilità di una cooperazione più stretta tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Conclusioni

9. Si invita il Consiglio a prendere atto che le discussioni sono ancora in corso e che occorre chiarire ulteriormente una serie di questioni. Pertanto, i suoi organi preparatori pertinenti intendono proseguire l'esame della proposta al fine di raggiungere notevoli progressi in vista del Consiglio TTE dell'8/9 ottobre 2009.